

La posizione costituzionale del neomaggiorenne. L'ultrattività della condizione giuridica minorile fra esigenze di protezione e principio di autoresponsabilità

Giuditta Matucci*

THE CONSTITUTIONAL POSITION OF THE NEWLY ADULT. THE ULTRA-ACTIVITY OF THE JUVINILE LEGAL STATUS BETWEEN PROTECTION NEEDS AND THE PRINCIPLE OF SELF-RESPONSIBILITY

ABSTRACT: The uniqueness of the legal status of minors lies in their position at the intersection of two seemingly irreconcilable needs: the need of autonomy and the need for protection. The minor continues to be subject to protection needs that gradually diminish as he or she grows up, and then disappear upon reaching adulthood. This is unless circumstances exist that justify extending the guardianship regime granted to the minor. What, then, are the situations deserving of this special regime of protection that Article 31, par. 2, of the Constitution links, among other things, to the conditions of «childhood» and «youth»? Among the issues of legal interest: the extension of parents' obligation to support their children; the continued applicability of juvenile criminal law; the extension of the protection regime afforded to foreign minors in Italy, and the legal status of persons with disabilities entering adulthood.

KEYWORDS: Constitution; juvenile regime of protection; newly adult; autonomy; self-responsibility

ABSTRACT: La peculiarità della condizione giuridica minorile si esprime nel collocarsi all'incrocio fra due istanze apparentemente inconciliabili: il bisogno di autonomia e le esigenze di protezione. Il minore continua ad essere destinatario di esigenze di protezione che arretrano via via durante il percorso di crescita, per poi recedere con l'ingresso della maggiore età. Questo, a meno che non ricorrano situazioni che giustifichino il prolungamento del regime di tutela assicurato al minore. Quali sono, allora, le situazioni meritevoli di questo regime speciale di protezione che l'art. 31, secondo comma, Cost. lega, fra l'altro, alle condizioni di «infanzia» e di «gioventù»? Fra le questioni di interesse giuridico: l'estensione temporale dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli; l'ultrattività del diritto penale minorile; il prolungamento del regime di protezione assicurato al minore straniero sul territorio nazionale e la condizione giuridica della persona con disabilità che faccia ingresso nell'età adulta.

* Professoressa Associata di Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Pavia. giuditta.matucci@unipv.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

PAROLE CHIAVE: Costituzione; regime di protezione minorile; neomaggiorenne; autonomia; auto-responsabilità

SOMMARIO: 1. La persona con minore età fra esigenze di autonomia e istanze di protezione. Prospettive di ripensamento del sistema dal *favor minoris* al *favor iuvenis* – 2. L’ultrattività del regime di tutela minorile nei rapporti di diritto privato: il caso del mantenimento del figlio ultra-maggiorenne – 3. L’estensione dell’esecuzione penale minorile al “giovane adulto” – 4. L’istituto del “proseguito amministrativo” e i percorsi di accompagnamento all’autonomia dei minori stranieri non accompagnati – 5. La persona con disabilità nella transizione verso l’età adulta – 5.1. La posizione del maggiorenne con disabilità grave in caso di crisi familiare – 6. Da sistema di protezione a sistema di sostegno alle autonomie: una possibile *reductio ad unum* in risposta alla *transizionalità* degli status personali.

1. La persona con minore età fra esigenze di autonomia e istanze di protezione. Prospettive di ripensamento del sistema dal *favor minoris* al *favor iuvenis*

La peculiarità della condizione giuridica minorile si esprime nel collocarsi all’incrocio fra due istanze apparentemente inconciliabili: il bisogno di autonomia e le esigenze di protezione. Le spinte autonomistiche che prendono a manifestarsi progressivamente con l’approssimarsi dell’età adulta si palesano attraverso la rivendicazione di spazi di autodeterminazione personale, culminando nella pretesa del minore di assumere da sé scelte di carattere esistenziale che incidono sul suo stesso modo di vivere la vita di relazione. L’ampliarsi dell’ambito entro il quale il minore assume la posizione di protagonista *attivo* nel suo percorso di autorealizzazione individuale va di pari passo, almeno sul piano giuridico, col riconoscimento del diritto ad essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano, potendo le sue opinioni essere prese in considerazione a seconda dell’età e del suo grado di maturità¹. Il diritto all’ascolto viene riconosciuto, per la prima volta, dall’art. 12 della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo (e, poi, dall’art. 24 della Carta europea dei diritti fondamentali), come estrinsecazione del diritto del minore di esprimersi relativamente alle questioni che lo riguardano². Il solo presupposto richiesto ai fini del riconoscimento della titolarità del diritto è che il minore sia capace di *discernimento*, condizione che presuppone certamente la capacità giuridica, ovvero l’attitudine ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, ma non (necessariamente) la capacità d’agire, intesa come capacità di porre in essere atti giuridici nel proprio interesse. La capacità di discernimento consta, infatti, dell’attitudine del soggetto a comprendere le conseguenze giuridiche delle proprie scelte: una consapevolezza che va intesa in senso “laico”, non in senso tecnico-giuridico, essendo sufficiente che sia in grado di comprendere cosa può accadere concretamente in seguito ad una determinata opzione (cui sia pervenuto, eventualmente, attraverso l’accompagnamento di intermediari, quali possono essere i genitori o, in loro vece, gli esercenti la responsabilità genitoriale, cui si uniscono, a seconda del caso, le figure professionali che seguono la vicenda che lo concerne, come gli avvocati, gli psicologi, gli assistenti sociali e così via)³.

¹ Per un’introduzione alla posizione costituzionale del minore d’età fra autonomia e protezione, G. MATUCCI, *Lo status costituzionale del minore d’età*, Padova, 2015.

² Per una ricostruzione delle origini e delle esigenze di tutela sottese al diritto all’ascolto del minore, *ivi*, 20 ss.; 329 ss., e 421 ss.

³ La capacità di discernimento è «una capacità che, lungi dal porsi, come invece la capacità giuridica, in posizione dicotomica con la capacità di agire, si affianca a entrambe le capacità “legali”, fungendo da “strumento tecnico”



Introdotta nel nostro ordinamento, fra l'altro, in riferimento ai procedimenti di separazione e di divorzio, il diritto all'ascolto ha assunto, poi, con le riforme del 2012 e del 2013⁴, una portata *generale*, operando tanto sul piano sostanziale, quanto su quello processuale. Così, sotto il profilo sostanziale, l'art. 315 *bis*, c. 3, c.c. prevede che il figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, «e anche di età inferiore ove capace di discernimento», abbia diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. La scelta del legislatore si è espressa, dunque, nel fissare una presunzione, in via generale ed astratta, dell'avvenuta acquisizione della capacità di discernimento al compimento dei dodici anni, aprendo comunque la possibilità di riconoscere in concreto tale capacità (anche) ad età inferiore. Sotto il profilo processuale, la materia è stata significativamente rivista in occasione della riforma "Cartabia", che ha rafforzato le garanzie a tutela del minore in sede di audizione, assicurando che si proceda all'ascolto «soltanto se necessario» (art. 473 *bis*.4, c. 3, c.p.c.)⁵. Questo, perché, come è stato autorevolmente sostenuto, riconoscere al minore il diritto ad essere ascoltato non vuol dire spostare su di lui il peso di scelte difficili, ma, se mai, creare un canale di comunicazione attraverso il quale il minore può portare il suo punto di vista e il suo stato emotivo, compatibilmente con la sua condizione personale e le circostanze del caso⁶.

Per il resto, il minore continua ad essere destinatario di esigenze di protezione che arretrano via via durante il percorso di crescita, per poi recedere, di massima, con l'ingresso nella maggiore età. Questo, a meno che non ricorrano situazioni che giustifichino il prolungamento del regime di tutela assicurato al minore⁷, un regime improntato al *favor* nei confronti di chi, pur vantando lo status di persona, ovvero di soggetto di diritto, sia ancora *in divenire*: sebbene l'ordinamento identifichi nel compimento dei 18 anni il tempo a partire dal quale si acquista la *piena* capacità di agire (potendo già il minore ultraquattordicenne essere riconosciuto come penalmente imputabile, previo riconoscimento della capacità naturale), il raggiungimento dell'età anagrafica non sancisce, né può sancire, *di per sé* il completamento del percorso di sviluppo (e di autoaffermazione) del singolo.

Quali sono, allora, le situazioni meritevoli di questo regime speciale di protezione? L'art. 31, c. 2, Cost. impegna la Repubblica a adottare un sistema di tutela rafforzato in favore della «maternità», dell'«infanzia» e della «gioventù»: a ben vedere, tuttavia, tale vincolo non appare condizionato alla minore età "legale", restando genericamente connesso a una condizione personale che interessa il destinatario nelle prime tappe dell'età evolutiva, quando ancora gode del necessario accudimento da parte della madre (e, più in generale, dei genitori), per poi estendersi eventualmente anche oltre. Dai lavori della Costituente, infatti, non emerge alcun vincolo esplicito del regime di tutela alla minore età, essendo questa norma da leggere nell'intera cornice costituzionale come volta sì a proteggere l'istituto della famiglia (e a promuovere le politiche familiari), ma senza per questo precludere l'estensione di tale impegno nell'ipotesi in cui

attuativo di esigenze, pur meritevoli e, talvolta, assunte a contenuto essenziale di situazioni soggettive anche di rango costituzionale, ma altrimenti destinate a rimanere insoddisfatte» (così, F. RUSCELLO, *Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a "supernorme"*, Nota a Trib. Min. Milano, 15 febbraio 2010, in *Famiglia e diritto*, 4, 2011, 405). Da qui l'esigenza di un'indagine in concreto (*ivi*, 407).

⁴ Si tratta, nel dettaglio, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali» e del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione».

⁵ Articolo inserito dall'art. 3, c. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che, a norma dell'art. 52, c. 1, ha introdotto il Titolo IV *bis* («Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie»), a decorrere dal 18 ottobre 2022.

⁶ Per tutti, C.A. MORO, *Manuale di diritto minorile*, a cura di M. DOSSETTI, C. MORETTI, M. MORETTI, P. MOROZZO DELLA ROCCA, S. VITTORINI GIULIANO, VI ed., Bologna, 2019, 379.

⁷ *Ivi*, 53.

i figli abbiano superato la soglia legale dei 18 anni e si stiano affacciando all'età adulta. Si ritiene, peraltro, che questa disposizione di favore debba poter operare (anche) rimanendo svincolata dalle esigenze di salvaguardia della famiglia, potendo estendersi al diretto interessato, coerentemente con il riconoscimento della soggettività giuridica in capo al minore⁸, indipendentemente dal suo *status* di figlio, così come all'ultra-maggiorenne che si trovi in condizioni di bisogno. Non è un caso, infatti, che si parli di «gioventù», termine che ben può comprendere i *giovani* adulti, ovvero coloro i quali abbiano raggiunto la maggiore età, ma stiano ancora compiendo i primi passi nella vita adulta⁹.

Che poi l'interpretazione, a partire dal commento di Mario Bessone¹⁰, si sia consolidata intorno all'idea per cui l'art. 31, c. 2, Cost. avrebbe cristallizzato il principio del *favor minoris*, secondo una lettura sistematica che muove dagli stessi principi costituzionali, è un dato che non può, né deve, inibire una possibile evoluzione nel senso del possibile riconoscimento di un più ampio *favor iuvenis*: tesi che potrebbe giovare del confronto con gli studi più recenti compiuti nell'ambito delle neuroscienze, che tendono a prolungare il percorso di sviluppo della persona fino ai 25 anni di età¹¹. Del resto, anche Bessone, in chiusura del suo commento, osserva come una attuazione coerente della Costituzione impegnasse direttamente il legislatore ordinario «a rimuovere l'intera serie di disposizioni in contrasto con il diritto di ognuno all'integrale sviluppo della sua persona», portandolo, altresì, «a concretare gli istituti che sono necessari per escludere che la formale eguaglianza di tutti "davanti alla legge" continui a dissimulare l'emarginazione sociale delle famiglie disagiate, della donna e dei giovani esposti al rischio delle discriminazioni di classe»¹². In definitiva, quella contenuta nel secondo comma dell'art. 31 Cost. è una clausola che ben può espandersi oltre il significato più restrittivo che ne limita l'operatività, in senso soggettivo, sotto la maggiore età, favorendone l'estensione in senso oggettivo per salvaguardare, più in generale, il diritto a godere di un sano ed

⁸ Quale risulta, espressamente, dalla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo del 1989 e, implicitamente, dalla nostra Carta fondamentale: per i necessari approfondimenti, G. MATUCCI, *op. cit.*

⁹ Mentre nell'ambito delle scienze giuridiche e, in particolare, del diritto penale, il "giovane adulto" ha un'età compresa fra i 18 e i 25 anni (S. LARIZZA, *Il minore e le misure limitative della libertà personale: profili definitivi, criminologici e penalistici*, in M.G. COPPETTA (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minore*, Milano, 2010, 219 ss.), nell'ambito delle scienze psicologiche, questa definizione ha finito con l'ampliarsi significativamente fino a comprendere coloro i quali hanno un'età fra i 18 e i 30/35 anni.

¹⁰ M. BESSONE, Art. 29-31, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1976, 86 ss. Cfr., nella letteratura successiva, fra gli altri, L. CASSETTI, Art. 31, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, 640 ss.; C. BERGONZINI, Art. 31, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, II ed., Padova, 2008, 318 ss., e A. SPERTI, *Articolo 31*, in F. CLEMENTI, F. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, II ed., Bologna, 2021, 220 ss.

¹¹ Questa è una tematica di grande rilievo nel dibattito penalistico. Per il diritto italiano, il maggiorenne è passibile di pena a pari modo dell'adulto; per le scienze, invece, le facoltà cognitive non si perfezionano al compimento dei 18 anni, ma sono ancora in fase di sviluppo insieme a tutte le componenti fondamentali della personalità e, cioè, i fattori personologico-soggettivi, compresi quelli affettivo-emotivi; quelli familiari e socio-ambientali (M. BERTOLINO, *I minori della post-modernità di fronte alla responsabilità penale: questioni di maturità e di (neuro)scienza*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 1, 2021, 231 ss.), secondo una lettura di tipo integrato (S. LARIZZA, *Il minore autore di reato e il problema dell'imputabilità: considerazioni introduttive*, in D. VIGONI (a cura di), *Il difetto di imputabilità nel minore*, Torino, 2016, 1 ss.). Cfr., fra l'altro, le conclusioni raccolte nel volume *Le capacità giuridiche alla luce delle neuroscienze. Memorandum Patavino*, redatto all'esito dei lavori dell'incontro tenutosi presso l'Accademia dei Lincei nel giugno del 2015 e pubblicato il 9 ottobre dello stesso anno e disponibile online nell'Archivio di *Diritto penale contemporaneo*: www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, ultima consultazione 15/07/2025.

¹² M. BESSONE, *op. cit.*, 144 s.



armonico sviluppo psicofisico e a non interrompere il percorso di compimento (e inserimento) della personalità individuale all'interno della società, ampliando, così, la cerchia dei possibili destinatari.

2. L'ultrattività del regime di tutela minorile nei rapporti di diritto privato: il caso del mantenimento del figlio ultra-maggiorenne

Secondo l'art. 30, c. 1, Cost., «[è] dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Una formula che riconosce in capo ai genitori una posizione, anzitutto, di responsabilità nei confronti dei figli, avente per oggetto obblighi di cura della loro personalità globalmente intesa: si muove, infatti, da obblighi meramente materiali, che si estrinsecano nel sostegno economico dei figli per tutto ciò che concerne il loro percorso educativo e di crescita (e, quindi, le spese necessarie per nutrirlo, curarlo e accudirlo), fino ad arrivare ad obblighi volti ad assicurargli un percorso di scolarizzazione e di socializzazione che ne favorisca l'inserimento *autonomo* nella vita adulta¹³.

Una delle questioni pervenute all'attenzione dei tribunali negli ultimi anni è se, e fino a che punto, i genitori siano obbligati a mantenere i figli oltre la maggiore età. Il tema, invero, appare piuttosto delicato, posto che, proprio negli ultimi tempi, complici una pluralità di fattori (non solo di natura economica e sociale), il numero dei giovani che non studiano e non lavorano si è incrementato in modo davvero significativo¹⁴. Diversi sono, infatti, i casi portati innanzi ai giudici, soprattutto laddove si tratti di figli di coppie separate o divorziate ed uno dei due genitori si opponga al mantenimento del figlio che magari, avendo raggiunto la maggiore età, sia astrattamente nelle condizioni di trovarsi un'occupazione e di mantenersi. D'altro canto, tali vicende presentano un livello di complessità che non sempre consente di addivenire a soluzioni così "pacifiche": ragion per cui l'autorità giudiziaria è chiamata a bilanciare fra una pluralità di interessi che entrano in gioco¹⁵.

Secondo l'indirizzo della giurisprudenza più recente¹⁶, in antitesi con il *revirement* del 2020¹⁷, l'obbligo di mantenimento non cessa *ipso facto* al compimento della maggiore età, potendo estendersi anche al figlio

¹³ Cfr., fra i tanti, M. BESSONE, *op. cit.*, 86 ss.; E. LAMARQUE, Art. 30, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, cit., 622 ss.; C. BERGONZINI, Art. 30, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, cit., 311 ss., e G. MATUCCI, *Articolo 30*, in F. CLEMENTI, F. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, cit., 216 ss.

¹⁴ Per un'indagine sulla realtà italiana, che enfatizza il fenomeno quale effetto della marginalità sistemica, S. CERLINI, *Neet, un problema da affrontare lontano dai luoghi comuni*, in www.lavoce.info, 30 aprile 2025, ultima consultazione 17/07/2025; cfr., più di recente, C. VOLTATTORNI, *Oltre 2 milioni di «neet» nel 2024: in Italia il record (dopo la Romania) di giovani che non lavorano né studiano*, in www.corriere.it, 10 luglio 2025, ultima consultazione 17/07/2025. Per un'analisi in relazione al fenomeno della dispersione scolastica, F. BIONDI DAL MONTE, S. FREGA (a cura di), *Contrastare la dispersione scolastica. Analisi multidisciplinare di un fenomeno complesso*, Bologna, 2024.

¹⁵ Per una ricostruzione, N. ZORZI GALGANO, *Il mantenimento dei figli nella disciplina italiana attuale: un obbligo giuridico tendenzialmente perpetuo? La dialettica fra il legislatore e il diritto vivente*, in *Contratto e impresa*, 2, 2024, 294 ss.

¹⁶ Fra le altre, Cass. civ., Sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 21752, in *Famiglia e diritto*, 12, 2020, 1179; Id., Sez. I, 13 ottobre 2021, n. 27904, in *Foro italiano*, I, 12, 2021, 3815, con nota di G. CASABURI, *Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio*; Id., Sez. I, 3 dicembre 2021, m. 38366, in *Famiglia e diritto*, 2, 2022, 199; Id., Sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875, in *Foro italiano*, I, 4, 2024, 1176, e Id., Sez. I, 23 gennaio 2024, n. 2252, in *Foro italiano*, I, 4, 2024, 1175 ss.

¹⁷ Espresso in Cass. civ., Sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183, in *Giurisprudenza italiana*, 12, 2021, 2593 ss., con nota di B. AGOSTINELLI, *Il mantenimento dei figli maggiorenne e la nuova declinazione dell'autoresponsabilità*.

maggiorenne «incolpevolmente non autosufficiente»¹⁸. Se, tuttavia, la mancanza di indipendenza economica perdura ed è imputabile a inerzia o inconcludenza colpevole del figlio, subentra il principio di auto-responsabilità che impedisce al maggiorenne di godere in modo “parassitario” del mantenimento a discapito del genitore. Ma quando ricorre la non autosufficienza incolpevole?

Tale condizione non sussiste quando siano presenti minorazioni o vulnerabilità che, pur incidendo sull’attitudine allo studio e/o allo svolgimento di un’attività lavorativa, non siano tali da dar corso alle misure tipicamente destinate a proteggere, e a sostenere, la persona sul piano della capacità legale¹⁹: la depressione, in tal senso, non integra *di per sé* una condizione di disabilità grave, che ben potrebbe giustificare il prolungarsi del diritto al mantenimento, e comunque, da sola, non appare sufficiente a legittimare tale pretesa nei confronti dei genitori, ben potendo l’interessato ricorrere agli strumenti di sostegno al reddito previsti dal *welfare* sociale e fermi restando, in ogni caso, gli obblighi alimentari da azionarsi in ambito familiare per soddisfare i suoi bisogni più elementari²⁰. D’altro canto, questa ed altre condizioni di natura soggettiva, legate magari allo stesso ambiente familiare (quali la presenza di conflitti interni particolarmente gravi o la malattia di un genitore che necessiti accudimento continuo²¹), come pure circostanze di carattere oggettivo, attinenti al mercato del lavoro, possono sì legittimare tale pretesa, se, e in quanto, interferiscano in modo significativo sui propositi di attivazione in qualunque direzione capace di portare, nel tempo, all’autonomia. D’altra parte, il diritto al mantenimento sussiste, in generale, nel caso in cui il figlio prosegua gli studi dopo le superiori. Non sussiste, invece, se contrae matrimonio²² o reperisca un’occupazione lavorativa, a meno che la retribuzione non gli consenta di raggiungere l’indipendenza economica, nel senso di assicurargli un’indipendenza libera e dignitosa *ex art.* 36 Cost. (e non di consentirgli lo stesso tenore di vita goduto in famiglia)²³.

In ogni caso, stando alla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza (o meno) del diritto è condizionata significativamente dalle circostanze del caso concreto, la cui valutazione deve considerarsi rimessa al giudice di merito: al centro, si colloca, pur non essendo decisivo, il fattore dell’età. Vi è, poi, un profilo d’interesse sul piano processuale ai fini della risoluzione del caso: l’onere della prova circa la non colpevolezza della condizione di non autosufficienza grava di regola sul figlio maggiorenne: questo, perché con l’ingresso nell’età adulta subentra il principio di autoresponsabilità. Vi è, tuttavia, una presunzione a favore del figlio neomaggiorenne, che stia proseguendo l’ordinario percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, rappresentando il naturale prosieguo del processo di formazione e crescita (culturale e) professionale²⁴.

In definitiva, per ciò che concerne questo ordine di problemi attinenti ai rapporti di diritto privato, non si tratta tanto di discutere di capacità/incapacità: tale questione rimane sullo sfondo, potendo subentrare,

¹⁸ C. DIQUATTRO, *Il mantenimento del figlio maggiorenne tra doveri genitoriali e autoresponsabilità*, Nota a Cass. civ., Sez. I, 11 settembre 2024, n. 24391, e Id. Sez. I, 16 settembre 2024, n. 24731, in *Famiglia e diritto*, 5, 2025, 447 ss.

¹⁹ Così, Cass. civ., Sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183, cit.

²⁰ Cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2023, n. 23133, in *Foro italiano*, I, 4, 1176.

²¹ È il caso del figlio *caregiver* familiare, su cui Cass. civ., Sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875, cit.

²² Sempre che la nuova unione riesca ad assicurare una nuova entità familiare autonoma finanziariamente indipendente: Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1830, in *Famiglia e diritto*, 11, 999 ss., con nota di C. MAGLI, *Il matrimonio del figlio maggiorenne quale causa di estinzione del diritto al mantenimento: presupposti e limiti*.

²³ B. AGOSTINELLI, *op. cit.*, 2596.

²⁴ Su questo profilo, C. DIQUATTRO, *op. cit.*, 451-453.



al più, fra i fattori che debbono essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento (o meno) del diritto al mantenimento del figlio. Si tratta, piuttosto, di un problema di autodeterminazione personale e di principio di autoresponsabilità, ovvero di come le scelte del figlio vadano orientandosi nell'accedere alla vita adulta, essendo il maggiorenne chiamato a decidere da sé e per sé, sotto la sua responsabilità, della propria esistenza. Là dove il figlio palesi una condotta che tradisce il rifiuto di attivarsi per la costruzione del proprio futuro, affidandosi passivamente al sostegno dei genitori, sussistono le condizioni per dichiarare illegittima la pretesa di mantenimento: valutazione che dovrà tenere conto in concreto di vari e altri fattori che possano incidere eventualmente sull'attitudine del figlio a raggiungere l'indipendenza economica. All'opposto, l'impegno del figlio nel prosieguo delle attività di studio e (quantomeno) nella ricerca di un impiego lavorativo, se non nello svolgimento di un'attività comunque remunerata (sia pur in modo non sufficiente ad assicurare una vita dignitosa), sono indicatori della volontà di prodigarsi per il raggiungimento di una esistenza indipendente e, come tali, legittimano la pretesa al sostegno economico²⁵.

3. L'estensione dell'esecuzione penale minorile al "giovane adulto"

Frutto di una lunga gestazione originata dall'inadeguatezza dell'Ordinamento penitenziario previsto per gli adulti rispetto ai bisogni dei condannati minorenni²⁶, le norme che disciplinano l'esecuzione penale minorile sono state introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 con l'intento di favorire il recupero sociale del reo, tenuto conto della peculiarità della sua condizione: la consapevolezza che si tratti di personalità in via di formazione esige, infatti, che la dimensione rieducativa della pena, prevista dall'art. 27, c. 3, Cost., assuma posizione prioritaria, risultando, in qualche misura, "rafforzata"²⁷. Una esigenza, questa, che pareva tradita, come osservava già la sent. Corte cost., 25 marzo 1992, n. 125, dall'assenza di ogni

²⁵ Cfr., fra le ultime, Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19623, in www.dirittifondamentali.it, 2025, ultima consultazione in data 26/09/2025.

²⁶ Prima che intervenisse la novella del 2018, il d.P.R. 21 luglio 1988, n. 448, che regola il processo penale minorile, rimandava l'esecuzione della pena nei confronti del condannato minorenni alla legge 25 luglio 1975, n. 354, che delinea l'ordinamento penitenziario previsto per l'adulto. Molte, tuttavia, sono state le critiche che hanno accompagnato il perdurare di tale regime, muovendo dalla constatazione che l'ispirazione educativa caratterizzante il processo minorile andasse poi a recedere proprio nella fase esecutiva: così, in una riflessione a margine della riforma, L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 16 novembre 2018, ultima consultazione in data 22/07/2025.

²⁷ Sui principi costituzionali in tema di giustizia penale minorile, G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., 115 ss. Sulle novità introdotte dalla riforma del 2018, P. RENON, Parte II, Sezione II, *Strumenti di tutela processuale penale*, V. *Verso un ordinamento penitenziario minorile: dall'art. 79 della legge N. 354/1975 al D.LGS. N. 121/2018*, in G. FERRANDO, M. FORTINO, F. RUSCELLO (a cura di), *Legami di coppia e modelli familiari*, facente parte di *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme*, diretto da P. Zatti, Milano, 2019, 485 ss.; M. VIOLANTE, L. BELVINI, Capitolo VIII, Parte II, *L'ordinamento penitenziario*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, III ed., Milano, 2020, 645 ss.; F. DELLA CASA, Capitolo VII, Parte II, *L'esecuzione penitenziaria*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, V ed., Torino, 2024, 328 ss.; G. FORTI, F. GIUNTA, G. VARRASO (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, II ed., Milano, 2024, 195 ss.; L. CARACENI, Capitolo VIII, *L'ordinamento penitenziario minorile*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, IV ed., Torino, 2025, 353 ss.

diversificazione rispetto al regime penitenziario previsto per gli adulti²⁸. Da qui una serie di pronunce che, nel sollecitare l'intervento del legislatore, promuovevano la personalizzazione del trattamento del minore condannato e dichiaravano via via illegittime diverse norme dell'Ordinamento penitenziario, perché contrastanti con l'esigenza, sancita in Costituzione, di salvaguardare la sua posizione²⁹. L'insufficienza del regime previgente ha posto il legislatore, in definitiva, di fronte al bisogno di intervenire con una disciplina *ad hoc*, in grado di "riparare" il percorso di crescita del minore interrotto da eventi che lo hanno portato a deviare dal sistema di regole a presidio della comunità. Il trattamento riservato al minore si inserisce, così, nel suo percorso evolutivo, secondo l'assetto delineato dalla riforma, per promuovere il *pieno* sviluppo della sua personalità in senso adesivo a tali regole, favorendone la responsabilizzazione ed il reinserimento sociale³⁰. Lo scopo, infatti, è che, una volta portato a compimento il percorso di crescita, il minore possa compiere in consapevolezza scelte finalmente rispettose delle norme penali³¹.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. 121/2018, «l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa»: il nostro ordinamento si allinea, così, ad altri Paesi che da tempo hanno avviato in via sperimentale percorsi di *restorative justice*, un approccio che, com'è noto, tende a considerare il reato in termini di danno alla persona, imponendo l'obbligo in capo al reo di attivarsi per rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta³². Centrale, si diceva, è la dimensione *educativa* dell'esecuzione penale minorile, potendo attivare percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, nonché attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero³³. Da sottolineare la preferenza sul piano lessicale del termine «educazione», in ossequio all'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte costituzionale sull'art. 31, c. 2, Cost., che sottolinea l'esigenza di un trattamento caratterizzato da «una connotazione educativa più che rieducativa», come vorrebbe, invece, l'art. 27, c. 3, Cost., in quanto finalizzato,

²⁸ Secondo la sent. Corte cost., 25 marzo 1992, n. 125, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2, 1992, 1073 ss. (con nota di F. UCCELLA, *Una decisione di "denegata giustizia" per i minori condannati*, in *Giurisprudenza italiana*, 3, Pt. I, Sez. I, 557 ss.), la mancanza di un regime esecutivo differenziato rispetto all'adulto compromette «quell'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evoluitività della personalità del minore e la preminente funzione educativa richiedono» (par. 4 del «Considerato in diritto»).

²⁹ Per un richiamo sintetico a tali decisioni, F. TRIBISONNA, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità*, in *Processo penale e giustizia*, 3, 2019, 717 ss.

³⁰ Cfr., fra gli altri, M. BERTOLINO, *Per una esecuzione della pena detentiva "a misura di minore": socializzazione, responsabilizzazione e promozione della persona*, in *Diritto penale e processo*, 2, 2019, 155 ss., e S. LARIZZA, *Obiettivi educativi e strumenti per l'inclusione sociale del minorenne. Uno sguardo d'insieme al D.LGS. N. 121/2018*, in L. CARACENI, M.G. COPPETTA (a cura di), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, Torino, 2019, 71 ss.

³¹ Cfr., fra gli altri, S. LARIZZA, Capitolo III, *Per un sistema di giustizia penale a misura di minore*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., 127 ss.

³² Fra gli altri, E. SILVESTRI (a cura di), *Forme alternative di risoluzione delle controversie e strumenti di giustizia riparativa*, Torino, 2020; L. CARACENI, *Esperienze di giustizia riparativa: la mediazione penale minorile. Best practices e prospettive*, Napoli, 2023; V. BONINI, *La giustizia riparativa (D.lgs. n. 150/2022-D.lgs. 31/2024)*, Torino, 2024; M. BOUCHARD, *La giustizia riparativa*, Milano, 2024; A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, IV, facente parte del Commentario *Riforma Cartabia. Modifiche al sistema penale*, diretto da G.L. Gatta, M. Gialuz, Torino, 2024, e G. COLAIACOVO, M.N. MILETTI (a cura di), *La giustizia riparativa: radici, problemi, prospettive*, Atti del Convegno di Foggia, 21 novembre 2023, Bari, 2024.

³³ Così, ancora, l'art. 1, c. 2, del d.lgs. 121/2018.



più che al recupero, perché trattasi di personalità in via di formazione, a promuovere l'«inserimento *maturato* [del minore] nel consorzio sociale»³⁴.

In questa cornice, tutta protesa a promuovere un trattamento differenziato (e a considerare la pena detentiva come *extrema ratio*), lo strumento principale di tale percorso educativo è rappresentato dalle misure penali di comunità, applicabili *extra moenia*, ovvero al di fuori dell'istituto, con l'intento preciso di favorire il coinvolgimento diretto e immediato della collettività nell'accompagnare il minore nel suo percorso di reinserimento sociale.

La vera novità, però, è rappresentata dal progetto educativo, regolato dall'art. 14: su tale progetto, infatti, viene costruito il trattamento riservato al minore condannato. Il progetto è approvato previo ascolto del condannato, secondo i principi della personalizzazione e della flessibilità esecutiva, tenendo conto delle sue attitudini e delle sue caratteristiche personali. Sono assicurati supporto psicologico e accessibilità del linguaggio. Viene aggiornato progressivamente, tenendo conto del cammino intrapreso, e assicura la graduale restituzione degli spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti.

Il ricorso alla progettazione educativa secondo i criteri della partecipazione e della personalizzazione è un modello ricorrente nella strutturazione dei percorsi di accompagnamento all'autonomia delle persone vulnerabili, indipendentemente dalla condizione in cui si trova e dall'età anagrafica: lo è per l'alunno/studente con disabilità che, raggiunta la soglia di 14 anni, può partecipare al Gruppo di Lavoro Operativo finalizzato all'approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI); lo è per la persona con disabilità, coinvolta attivamente nell'elaborazione del Progetto Individuale di vita che si propone di raccordare tutti gli interventi che la interessano dal punto di vista socio-sanitario e lo è, come vedremo, nel caso del minore straniero non accompagnato che deve poter fruire di un progetto di accoglienza integrato, destinato a perdurare eventualmente anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Tanto più il progetto è *partecipato*, quanto più è *personalizzato* e, quindi, in grado di venire incontro ai bisogni peculiari dell'interessato. Ecco perché è indispensabile assicurare le condizioni migliori in sede di ascolto, affinché la persona sia in grado di portare il suo punto di vista: le sue inclinazioni, le sue aspettative e le sue aspirazioni. Questo regime di favore pensato appositamente per i minori si estende, invero, anche ai cosiddetti "giovani adulti", ovvero a coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età³⁵. Per costoro, le misure cautelari, le misure penali di comunità, come altre misure alternative, le pene sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le modalità previste per i minorenni³⁶: scelta, invero, che si colloca nella scia di alcune modifiche già operate in via d'urgenza in seguito alle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in occasione del caso "Torregiani"³⁷. L'applicazione di tali norme è, tuttavia, esclusa quando il giudice

³⁴ Così, la sent. Corte cost., 28 aprile 1994, n. 168, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2, 1994, 1254 ss. (con note di E. GALLO, *Un primo passo per il superamento dell'ergastolo*, e di G. GEMMA, *Pena dell'ergastolo per i minori: davvero incostituzionale?*): la decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo per i minori.

³⁵ In argomento, da ultimo, G. PANEBIANCO, *Il fronte sanzionatorio: dal carcere alla comunità*, in M. BERTOLINO (a cura di), *La giustizia penale minorile*, facente parte del *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Nuova Serie, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Torino, 2025, 523 ss.

³⁶ Così, l'art. 24, c. 1, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, come modificato col d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. nella l. 11 agosto 2014, n. 117.

³⁷ Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, Torregiani e al. c. Italia, ric. Nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, reperibile *online* sul sito ufficiale della Corte europea dei diritti dell'uomo: www.hudoc.echr.coe.int.

riscontri particolari ragioni di sicurezza o quando le finalità rieducative non risultino in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento previsto³⁸. Così anche quando il condannato per reati commessi da minorenni abbia già fatto ingresso in un istituto penitenziario per adulti, in regime di custodia cautelare o per espiare una pena, per reati commessi dopo il raggiungimento della maggiore età: questo, per evitare che i giovani che hanno già avuto contatti con il sistema penitenziario per adulti possano rientrare nel circuito penitenziario minorile. In ogni caso, ove il giovane adulto detenuto in istituto penitenziario minorile tenga qualcuno dei comportamenti per legge considerati incompatibili con il regime dettato per i condannati minorenni, ne è disposto il trasferimento in un istituto penitenziario per adulti³⁹.

Vi è, dunque, una certa discrezionalità del giudice competente nel valutare l'applicabilità (o meno) del regime penitenziario minorile: una valutazione che attiene strettamente al caso concreto, ma che suona, invero, «assai pericolosa, nell'ottica della prosecuzione di un progetto educativo che miri alla responsabilizzazione e al recupero del condannato, poiché scarica sulle sue spalle tutta la responsabilità di un intervento fallito, quando invece potrebbe essere non adeguata la stessa offerta trattamentale o mancare delle risorse o dei supporti necessari per la sua proficua realizzazione»⁴⁰. D'altro canto, ci si chiede se, e fino a che punto, possa invocarsi il principio di autoresponsabilità quale *ratio* fondante di tali limitazioni, trattandosi di personalità che, nel corso del loro vissuto, hanno subito interferenze di varia natura lungo il percorso di crescita, le stesse che dovrebbero far propendere per l'incompiutezza del rispettivo processo di sviluppo imponendo un ulteriore impegno da parte delle istituzioni nel valutare nuove, e altre, misure di (ri)educazione.

L'ultrattività dell'esecuzione penale minorile in favore del "giovane adulto" risponde, in definitiva, all'esigenza di portare a compimento l'intervento educativo avviato durante la minore età evitando interruzioni che potrebbero comprometterne il buon andamento: d'altra parte, il prolungamento di questa disciplina ben può trovare spiegazione, altresì, negli studi delle neuroscienze che tendono a collocare il completamento del neurosviluppo dopo i 25 anni, tesi che inizia a trovare spazio anche nella giurisprudenza che ne riconosce la rilevanza internazionale⁴¹. Tali studi potrebbero, invero, schiudere nuovi scenari sotto i profili della capacità naturale e dell'imputabilità, ma trattasi di questione di pertinenza legislativa: allo stato, le neuroscienze contribuiscono solo in parte ad avvalorare l'esigenza di estendere il regime penitenziario minorile oltre la maggiore età facendo valere il bisogno di accompagnare chi ha assunto condotte devianti rispetto al sistema di diritto penale verso il completamento del processo di maturazione personale, in un'ottica di reinserimento sociale.

³⁸ Così, ancora, l'art. 24, c. 1, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, cit.

³⁹ Così, l'art. 10 *bis* del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121.

⁴⁰ L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, cit.

⁴¹ «[L]a giovanissima età non rappresenta un dato meramente formale né tanto meno neutro. E infatti, se è vero che per l'ordinamento italiano un giovane o una giovane di 18 anni, in quanto maggiorenni, sono passibili di pena a pari modo di un adulto, per la scienza più moderna, invece, le facoltà cognitive non si perfezionano al momento della maggiore età, ma sono ancora in fase di sviluppo e maturazione insieme alle competenze sociali e affettive almeno fino ai 20 anni di età» (così, Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 2018, n. 11607, in <https://dirittopenaleuomo.org/>, ultima consultazione al 24/07/2025, su cui, approfonditamente, M. BERTOLINO, *Responsabilità penale, minore età e imputabilità*, in corso di pubblicazione in ID. (a cura di), *La giustizia penale minorile*, cit.; cfr. *supra*, nt. 11).



4. L'istituto del "prosieguito amministrativo" e i percorsi di accompagnamento all'autonomia dei minori stranieri non accompagnati

Discorso a parte meritano le misure amministrative di rieducazione⁴² che, avviate dal Tribunale per i Minorenni in caso di «manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere» del minore, ovvero di condotte aggressive o lesive della dignità altrui⁴³, non presuppongono una condanna penale, ma, anzi, assolvono una funzione *preventiva*, favorendo il reinserimento sociale dell'interessato: tali misure, riscoperte di recente dagli operatori della giustizia minorile, ben possono essere estese a chi, nel frattempo, sia divenuto maggiorenne, fino ai 21 anni d'età, in virtù dell'istituto del "prosieguito amministrativo", a norma degli artt. 29 e 30 del r.d.l. 1404/1934 e, come si vedrà appresso, dell'art. 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47, «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati».

Coerentemente con la sua *ratio* originaria, l'istituto del "prosieguito amministrativo" mira ad assicurare, in generale, il riallineamento dell'interessato rispetto alle regole della vita di relazione. L'intervento si propone là dove si riscontrano situazioni di disagio tali da ostacolare il pieno sviluppo evolutivo del giovane. Fra queste, varie forme di dipendenza (da alcol, da sostanze stupefacenti o da dispositivi elettronici e digitali); abbandono scolastico; fughe da casa; episodi di autolesionismo; inclinazione al bullismo e a non rispettare le regole imposte dalla famiglia, dalla scuola o da altri gruppi sociali. Tali manifestazioni rappresentano possibili "spie", quantomeno, di uno stato di sofferenza psicologica e/o di inettitudine al rispetto delle regole sociali che legittimano le autorità competenti a valutare l'opportunità di un intervento finalizzato a prevenire fenomeni di devianza, assicurando la (ri)educazione dei beneficiari.

Con l'entrata in vigore della legge 47/2017⁴⁴, l'istituto subisce un'ulteriore espansione. In tal caso, si prescinde dal presupposto della manifesta irregolarità della condotta⁴⁵: il "prosieguito amministrativo" diventa un possibile strumento volto ad assicurare la *continuità* degli interventi educativo-integrativi nei confronti dei minori stranieri non accompagnati che abbiano raggiunto la maggiore età. Questo, si ritiene, indipendentemente dal permesso di soggiorno posseduto⁴⁶. «Quando un minore straniero non accompagnato, al

⁴² Su cui G. DODARO, *Le misure rieducative*, in corso di pubblicazione in M. BERTOLINO (a cura di), *La giustizia penale minorile*, cit., 393 ss.

⁴³ Ai sensi dell'art. 25 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, come modificato, dapprima, dalla legge 25 luglio 1956, n. 888 e, poi, dalla legge 17 maggio 2024, n. 70.

⁴⁴ A introduzione della quale, fra gli altri, C. CASCONI, *Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci ed ombre*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2, 2017, 1 ss.

⁴⁵ Così, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Luci e ombre della nuova disciplina sui minori stranieri non accompagnati*, in *Politica del diritto*, 4, 2017, 598.

⁴⁶ La *ratio* dell'istituto consiste nell'assicurare «protezione sociale ai neo-diciottenni che vengono spesso a trovarsi senza né alloggio né lavoro e devono interrompere *drasticamente* i percorsi di studio o di formazione professionale per mancanza di risorse» (così, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *I diritti di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati durante e dopo la minore età*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2023, 174 s.) (enfasi mia). Manca, infatti, nel sistema di tutela riservato al minore straniero non accompagnato una disciplina di transizione che regoli il passaggio all'età adulta, determinando, così, il rischio che le misure previste, e applicate, durante la minore età cessino *ex abrupto* con il raggiungimento della maggiore età (così, M. Tomasi, *Verso la definizione di uno statuto giuridico dei minori stranieri non accompagnati in Europa? Modelli astratti e concreto di tutela della vulnerabilità*, in *Rivista AIC*, 1, 2020, 551; più in generale, sulla posizione dei minori stranieri non accompagnati nella cornice europea, Id., *Se i diritti dei più vulnerabili scompaiono nel cuore dell'Europa: la Corte EDU e la tutela "sostanziale" dei best interests del minore straniero non accompagnato*, Nota a Corte EDU, Sez. V, 28 febbraio 2019, Khan c. Francia, ric. N. 12267/16, in *DPCE online*, 2,

compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia», il Tribunale per i Minorenni può disporre l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età» (così, l'art. 13, c. 2)⁴⁷.

Alcuni aspetti non sono espressamente regolati, sì che sui modi e tempi di operatività di tale misura possono registrarsi indirizzi giurisprudenziali diversi. In via tendenziale, il "prosieguito amministrativo" è riconosciuto anche a chi si approssimi alla maggiore età, proprio per non interrompere processi educativi in atto e, secondo una parte della giurisprudenza, anche *dopo* i 18 anni, ma prima dei 21, purché la presentazione sia tempestiva e si possa dimostrare che il percorso di inserimento sociale sia stato effettivamente intrapreso durante la minore età: cosa che comprova la sua funzione di sostegno, e di assicurazione della continuità, nei percorsi di avvio all'età adulta⁴⁸.

Se l'istituto assolve, in generale, una funzione (ri)educativa con finalità preventiva, per scongiurare il rischio di condotte devianti, nella cornice della legge in esame, esso si trasforma in strumento volto ad accompagnare l'interessato in un percorso di supporto volto ad ottenere l'*autonomia*⁴⁹. Ciò che accomuna le due modalità di intervento è l'attivazione nell'ambito di un progetto di matrice educativa, finalizzato a supportare il giovane in un percorso di *pieno* (re)inserimento sociale. Il "prosieguito amministrativo" può essere disposto, fra l'altro, per consentire il completamento della scuola dell'obbligo o il conseguimento della patente di guida e comunque consente di ottenere un permesso di soggiorno per *integrazione*, che permane per tutta la durata dell'intervento assicurandogli la possibilità di proseguire l'accoglienza⁵⁰.

Il progetto avviato non può, né deve, essere rigido, ma, al contrario, presenta una certa flessibilità, dovendo essere ritagliato sui bisogni, e i desideri, del giovane: esso, in altre parole, deve soddisfare i criteri della partecipazione e della personalizzazione, che, peraltro, si diceva, debbono ispirare tutte le progettualità finalizzate a sostenere percorsi di emancipazione delle persone più vulnerabili, in un'ottica di rispetto della loro dignità. Così, tale misura può essere per legge richiesta dai servizi sociali, ma parte della giurisprudenza ritiene che possa essere richiesta, altresì, dal tutore del minore e dal diretto interessato⁵¹. Ciò detto, occorre promuovere un maggiore coinvolgimento del giovane in quanto protagonista *attivo* delle sue scelte di vita: questo, fin dalla fase della prestazione del consenso. Solo una progettazione effettivamente partecipata può dirsi, infatti, davvero personalizzata, ovvero aderente ai *desiderata* dell'interessato.

Il riconoscimento del "prosieguito amministrativo" e l'attivazione di una progettazione educativo-integrativa in continuità con gli obiettivi di accoglienza prescindono da ogni questione attinente alla capacità, ma

2019, 1801 ss.; cfr., altresì, E. CUKANI, *Soggetti vulnerabili e tutela dei diritti: il caso dei minori stranieri non accompagnati*, in *Consulta online*, 2, 2019, 257 ss.).

⁴⁷ Per una riflessione di taglio interdisciplinare, M. TIGANI, V. VIALE, *Il "prosieguito amministrativo" come misura di integrazione di lungo periodo*, in *Minori e giustizia*, 1, 2024, 148 ss.

⁴⁸ Così, fra le altre, Trib.Min. Messina, 23 aprile 2024, in *Minori e giustizia*, 1, 2024, 155 ss.

⁴⁹ Fra gli altri, E. CUKANI, *Minori stranieri non accompagnati (diritti dei)*, in C. PANZERA, A. RAUTI (a cura di), *Dizionario dei Diritti degli Stranieri*, Napoli, 2020, 459.

⁵⁰ M. TIGANI, V. VIALE, *Il "prosieguito amministrativo" come misura di integrazione di lungo periodo*, cit., p. 150.

⁵¹ *Ibidem*. Cfr., altresì, ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), *La tutela dei minori stranieri non accompagnati. Manuale giuridico per l'operatore*, 2019, 17 s., in www.asgi.it, ultima consultazione al 26/07/2025, che sottolinea, invero, la *sussidiarietà* della richiesta da parte del minore rispetto a quella dei servizi sociali e del tutore.



intervengono ad accompagnare l'interessato nella fase di transizione verso l'età adulta, prolungando le tutele previste durante la minore età e promuovendo percorsi volti al raggiungimento delle autonomie necessarie a una piena integrazione sociale.

Esistono programmi alternativi, destinati a sostenere coloro i quali al compimento dei 18 anni si trovino fuori dalla famiglia d'origine essendo stati destinatari durante la minore età di provvedimenti giudiziari di allontanamento per incapacità dei genitori. Si tratta di persone che hanno vissuto presso una famiglia affidataria o in strutture residenziali. Chi raggiunge la maggiore età fuoriesce dal sistema di tutela previsto dall'ordinamento, trovandosi, di fatto, ad affrontare le sfide tipiche dell'età adulta in assenza dei necessari supporti familiari: fra queste, il completamento degli studi, la ricerca di un lavoro e di un'occupazione stabile. L'accesso al programma cosiddetto per *care leavers* prescinde dal "prosieguito amministrativo", consentendo comunque di fruire di quei supporti che appaiono indispensabili nei percorsi volti al raggiungimento dell'*adulthood* e degli obiettivi di autorealizzazione personale, in assenza di una famiglia o di una comunità di accoglienza⁵². Ci si domanda se tale sperimentazione possa essere estesa, con tutti gli adattamenti del caso, anche ai minori stranieri non accompagnati, sganciando l'accesso al programma dal requisito, ora indispensabile, del provvedimento giudiziario di allontanamento dalla famiglia d'origine⁵³.

5. La persona con disabilità nella transizione verso l'età adulta

Il passaggio alla maggiore età pone questioni peculiari quando vi sia una disabilità: soprattutto, quando si tratti di disabilità intellettiva e di disturbi del neurosviluppo⁵⁴. Fra le questioni più delicate, v'è quella che concerne l'esercizio della capacità d'agire e, dunque, di poter decidere *per sé* compiendo atti giuridici nel proprio interesse. Per questo profilo, invero, non vi sono automatismi: chi raggiunge la maggiore età acquista comunque tale capacità, che può, tuttavia, essere limitata attraverso il ricorso alle misure di protezione previste dall'ordinamento. L'introduzione dell'amministrazione di sostegno consente ora di coniugare le esigenze di protezione con il bisogno di assicurare alla persona il suo diritto di autodeterminarsi nelle scelte di vita, restituendo quella dignità che, di fatto, rimaneva compressa con i tradizionali istituti d'incapacitazione: l'interdizione e l'inabilitazione⁵⁵. La persona, infatti, non viene sostituita

⁵² Per approfondimenti, si rinvia al sito ufficiale del progetto: www.careleavers.it, ultima consultazione al 26/07/2025.

⁵³ Per una riflessione generale sui percorsi di emancipazione dei neomaggiorenni e una panoramica dei modelli teorici d'intervento e le buone prassi, P. BASTIANONI, F. ZULLO (a cura di), *Neomaggiorenni e autonomia personale. Resilienza ed emancipazione*, Roma, 2012.

⁵⁴ Si tralasciano qui alcuni problemi di carattere burocratico-amministrativo, che sono stati in parte risolti attraverso una semplificazione intervenuta in materia di accertamento sanitario di revisione: al compimento della maggiore età, la persona gode del prolungamento del diritto all'indennità di accompagnamento e del riconoscimento della pensione di invalidità civile senza bisogno di ulteriori accertamenti. Tale semplificazione vale, però, soltanto per questo genere di prestazioni economiche: per fruire di altri diritti e agevolazioni (di natura fiscale oppure prestazioni socio-sanitarie di natura non economica, esenzione dal ticket per invalidità e iscrizione al collocamento obbligatorio), è comunque necessario un altro attestato circa la percentuale di invalidità; occorre, dunque, procedere a un nuovo accertamento (Messaggio INPS, 1° ottobre 2014, n. 7382; cfr. Id., 18 aprile 2023, n. 1446).

⁵⁵ L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 come misura preferenziale nel caso in cui occorra a procedere alla limitazione della capacità legale. In tal senso, gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione divengono una fattispecie meramente residuale. In argomento, fra gli altri, G. MATUCCI,

nell'elaborazione delle sue decisioni, secondo il precedente modello di carattere assistenzialista, di matrice paternalistica, ma, in attuazione dell'art. 12 della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, viene accompagnata da una figura nominata giudizialmente, l'amministratore, che la supporta nei processi decisionali⁵⁶, limitatamente agli atti indicati⁵⁷. Tale misura consente di «proteggere senza mortificare la persona affetta da disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità»: si tratta di uno strumento dotato di grande *flessibilità* che deve potersi adeguare al caso concreto, modificandosi nel tempo. Lo scopo, infatti, è di assicurare all'amministrato «la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione»⁵⁸, secondo il criterio di proporzionalità⁵⁹.

Non esiste, dunque, alcun obbligo, al raggiungimento della maggiore età, di ricorrere all'amministrazione di sostegno, né tantomeno ad altre fattispecie affini: né è detto che ciò si riveli davvero necessario. Il problema si pone, avuto riguardo alle condizioni personali dell'interessato, quando magari si tratti di prestare il consenso informato a cure e a trattamenti sanitari specifici, ma se, e soltanto se, la persona non sia in grado di esprimerlo in completa autonomia (considerato, peraltro, che grava sul medico l'onere di offrire un'informazione *accessibile*, tenendo conto delle sue capacità di comprensione⁶⁰). L'esigenza potrebbe manifestarsi, altresì, quando si tratti eventualmente di supportare l'interessato negli acquisti di natura patrimoniale, sempre che sia in possesso di capitali. Anche il timore che possa andare incontro ad “incauti” acquisti è, in realtà, privo di reale fondamento: è, infatti, prevista ex art. 428 c.c. la possibilità di annullamento, entro 5 anni, ove si provi l'incapacità d'intendere e di volere al momento del fatto e sempre che ne risulti grave pregiudizio all'autore.

Insomma, l'amministrazione di sostegno è una misura attivabile solo in via sussidiaria, essendo la limitazione della capacità d'agire una *extrema ratio*. Anche laddove trovi applicazione, non va intesa come strumento che tende a “svuotare” la capacità d'agire delle persone coinvolte, ma, se mai, come modalità di supporto ai processi decisionali individuali, secondo il rinnovato paradigma, che definisco, dell'autonomia *protetta*⁶¹.

In sintesi, la disabilità di per sé non determina alcun automatismo, né potrebbe farlo, giacché la gamma di situazioni è tale da imporre una valutazione caso per caso, a prescindere dalla diagnosi: sicché,

Persona, formazione, libertà. L'autorealizzazione della persona con disabilità fra istruzione e legal capacity, Milano, 2021, e E. Vivaldi, *Disabilità mentali e vita indipendente*, Napoli, 2023.

⁵⁶ Così, fra le altre, la Cass. civ., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25366, in *Giurisprudenza italiana*, 10, 2007, 2259 ss., con nota di A.M. Socci, *L'amministrazione di sostegno, tra esigenze di modernità e snellezza e di tutela dei diritti coinvolti*.

⁵⁷ Ciò, ribadisce la sent. Corte cost., 27 luglio 2023, n. 168, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4, 2023, 1711 ss., vuol dire che «il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno» (art. 409 c.c.) (par. 10.1 del «Considerato in diritto»).

⁵⁸ Così, il par. 4 del «Considerato in diritto» della sent. Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6, 2005, 4746 ss., con nota, *ex plurimis*, di M.D. BEMBO, *Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno e interdizione: un rapporto difficile*.

⁵⁹ Così, Cass.civ., Sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3751, in *Famiglia e diritto*, 6, 2024, 521 ss., con nota di T. BONAMINI, *Protezione del soggetto privo di autonomia e flessibilità dell'amministrazione di sostegno*, e Id., 10 settembre 2024, n. 24251, ivi 2025, 1, 15 ss., con nota di M.N. BUGETTI, *I principi di gradualità e di flessibilità, e il dilemma della adeguata protezione del beneficiario*.

⁶⁰ Cfr. l'art. 33 del Codice di deontologia medica, rubricato «Informazione e comunicazione con la persona assistita».

⁶¹ G. MATUCCI, *Persona, formazione, libertà. L'autorealizzazione della persona con disabilità fra istruzione e legal capacity*, cit.



quand'anche la condizione di disabilità sia stata accertata in età minorile, il compimento dei 18 anni non segna *ex se* l'attivazione delle misure di protezione, imponendo, piuttosto, di fare le necessarie valutazioni circa l'opportunità (o meno) della loro applicazione. In tale percorso, si ritiene, occorre investire sulle strategie di rafforzamento dell'autonomia personale, nell'ambito di quella progettazione individualizzata che inizia ad essere seguita durante l'età scolare, assumendo finalità perlopiù educative, per poi culminare nel Progetto individuale che deve poter accompagnare la persona nel quotidiano, (anche) in tutti gli aspetti della vita di relazione⁶². V'è, infatti, una stretta correlazione fra istruzione/educazione e pieno godimento dei diritti fondamentali: solo la promozione di adeguati percorsi di consapevolezza e di stimolo all'autonomia è in grado di assicurare la costruzione di percorsi di *autentica* emancipazione personale, indipendentemente dall'attivazione dell'amministrazione di sostegno⁶³.

D'altro canto, e questa, se mai, è la direzione nella quale investire, occorre assicurare il coinvolgimento del beneficiario nella massima misura possibile: e nella fase di attivazione (e di monitoraggio), e nella scelta dell'amministratore, momenti, invero, che spesso vedono ancora escluso l'interessato, in violazione della sua libertà di autodeterminazione e della sua dignità personale. Lo svela la giurisprudenza là dove dichiara l'illegittimità dell'apertura dell'amministrazione di sostegno a fronte dell'opposizione di persone che siano state estromesse da tale decisione, anche in condizioni di piena lucidità e in presenza di una rete di sostegno già assicurata dai familiari o da un sistema di deleghe attivato dall'interessato⁶⁴. Coerentemente con la cornice costituzionale e con l'art. 12 della Convenzione ONU del 2006, il beneficiario non solo ha diritto di essere informato, ma ben può pretendere che le sue opinioni siano prese in considerazione in tutte le questioni che lo riguardano⁶⁵. Allo scopo, essenziale risulta l'audizione personale dell'interessato⁶⁶, finalizzata ad accertare i suoi bisogni, i suoi desideri e le sue aspirazioni; le sue competenze personali e l'esistenza di eventuali supporti ad opera della rete familiare e sociale; gli obiettivi che la persona può realizzare in autonomia o con i supporti a disposizione e quelli per i quali esige l'attivazione dei necessari sostegni o, in ultima istanza, una vera e propria sostituzione⁶⁷. Siamo di fronte, anche in questo caso, ad una misura di supporto che, vi sia (o meno) il Progetto di vita, esige *partecipazione* e *personalizzazione*. Dunque, è proprio dalla partecipazione che occorre partire.

5.1. La posizione del maggiorenne con disabilità grave in caso di crisi familiare

Una questione in parte controversa è quella che concerne la portata da attribuire all'art. 337 *septies*, secondo comma, c.c., dedicato alle disposizioni operanti in caso di crisi familiare in favore dei figli maggiorenni con «handicap grave»: per questi il legislatore ha, infatti, previsto l'applicazione *integrale* delle

⁶² Su questo profilo, G. MATUCCI, *Fra scuola e progetto di vita. Principio di personalizzazione e processi inclusivi*, in E. VIVALDI (a cura di), *Il progetto di vita della persona con disabilità. Dal PNRR al decreto legislativo n. 62/2024*, Pisa, 2025, 67 ss.

⁶³ G. MATUCCI, *Persona, formazione, libertà. L'autorealizzazione della persona con disabilità fra istruzione e legal capacity*, cit.

⁶⁴ Fra le altre, Cass.civ., Sez. I, 17 gennaio 2024, n. 1782, in *Quotidiano giuridico*, 2024, www.altalex.com/quotidiano-giuridico, ultima consultazione al 29/07/2025.

⁶⁵ Così, Cass.civ., Sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3751, cit., 521 ss.; Id., 20 marzo 2024, n. 7414, in <https://human-hall.unimi.it>, ultima consultazione al 29/07/2025.

⁶⁶ Così, Cass.civ., Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1667, in *Famiglia e diritto*, 4, 2023, 360 ss.

⁶⁷ Così, Cass.civ., Sez. I, 10 settembre 2024, n. 24251, cit., 15 ss.

disposizioni previste per i figli minori⁶⁸. Il dubbio interpretativo, per vero già sollevato nei confronti dell'art. 155 *quinquies* c.c., poi abrogato e trasfuso negli artt. 337 *septies*, secondo comma, c.c. e 37 *bis* disp. att. c.c., concerne la consistenza dell'equiparazione fra figli maggiorenni con disabilità grave e i figli minori d'età. Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sul potere del giudice di pronunciarsi in tema di affidamento, collocazione e definizione dei tempi che il figlio trascorre con i genitori, nonché sull'onere di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non convivente e l'assegnazione della casa familiare. Il dubbio concerne, in particolare, l'applicabilità delle norme in tema di affidamento (condiviso o esclusivo): sostenerne l'estensione significherebbe, infatti, ammettere implicitamente che il figlio con disabilità grave, pur maggiorenne, sia privo della capacità di agire, circostanza che, piuttosto, sarebbe da accertare in via eventuale in sede di valutazione delle misure di protezione previste dall'ordinamento a tutela degli adulti in tutto o in parte privi di autonomia⁶⁹. Il rischio, peraltro, sarebbe di dar luogo ad un automatismo di per sé incompatibile con l'esigenza che si impone di valutare *in concreto* l'impatto della condizione di disabilità sul grado di autonomia dell'interessato, rivelandosi, per ciò solo, discriminatorio della sua dignità in quanto essere umano⁷⁰.

In definitiva, in accordo con questa posizione, troverebbero applicazione sì le disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso o esclusivo. Peraltro, là dove si tratti di accertare se l'interessato abbia (o meno) il diritto all'assegno di mantenimento, il giudice di merito deve comunque indagare se il figlio che chiede il contributo sia «portatore di un handicap grave», ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, richiamato dall'art. 37 *bis* disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella della relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei figli minori, ma a quella dei figli maggiorenni⁷¹.

Nondimeno, secondo la Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2023, n. 2670, sebbene vada esclusa l'applicazione automatica e generalizzata delle norme sull'affidamento ai figli maggiorenni con disabilità grave, nella disposizione di cui all'art. 337 *septies*, secondo comma, c.c., è possibile cogliere l'intento del legislatore di «creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di prostrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore».

⁶⁸ Secondo l'art. 337 *septies*, secondo comma, c.c., «Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori».

⁶⁹ Così, Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12977, in *Foro italiano*, 2013, I, 4, 1193. Lo stesso principio è stato, poi, ribadito nella successiva Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2021, n. 21819, in *Quotidiano giuridico*, 2021, www.altalex.com/quotidiano-giuridico. Per una ricostruzione, fra gli altri, L. LANFRANCO, *Affidamento e mantenimento dei figli con disabilità nella scissione della coppia genitoriale. Una rassegna della giurisprudenza*, in *Minori e giustizia*, 2, 2021, 150 ss. In senso critico, R. SENIGAGLIA, *Il problema dell'affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave*, in *Famiglia*, 3-4, 241 ss.

⁷⁰ Cfr., fra le altre, Trib. Potenza, 12 gennaio 2016, in *Foro italiano*, 2016, I, 4, 1458, citata da R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, 252, come coerente alla Cass. civ., Sez. I, 23 settembre 2015, n. 18817, in *Foro italiano*, 2016, I, 3, 902.

⁷¹ Così, Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2021, n. 21819, cit. Cfr., altresì, la successiva Id., 8 giugno 2022, n. 18451, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 3, 2022, 968 ss.



L'art. 337 *septies* c.c. consente al giudice, in definitiva, di intervenire in caso di conflitto familiare, provvedendo in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne con disabilità grave: tale intervento risponde «alla sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e di servizi», ove emerge uno statuto della famiglia della persona con disabilità il cui impegno quotidiano di cura e di assistenza investe, *in pari misura*, entrambi i genitori, consentendo, così, di configurare il diritto di visita del genitore non collocatario non come mero diritto, ma come diritto e *dovere* di partecipazione, e di condivisione, dell'assistenza e delle cure del figlio⁷².

Tale posizione della giurisprudenza sembra venire incontro, per certi versi, all'opinione espressa da parte di un'attenta dottrina, che, muovendo da una rilettura degli artt. 337 *bis* ss. c.c. nella cornice delineata dalla riforma introdotta dalla legge 10 dicembre 2012, n. 2019, e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, sostiene come il criterio ermeneutico cui ci si deve affidare nell'interpretazione della portata dell'art. 337 *septies* c.c. vada rintracciato nel nuovo istituto della responsabilità genitoriale⁷³. L'introduzione di tale categoria in luogo della potestà genitoriale segna un nuovo modo di intendere la relazione genitori/figli, un rapporto non più improntato all'esercizio del potere *sul* figlio, secondo la tradizionale concezione "adultocentrica", bensì, all'opposto, sull'assunzione di una duplice posizione di diritto e *dovere* in funzione del figlio, che impegna il genitore a crescerlo nella piena osservanza dei suoi diritti, per la migliore realizzazione dei suoi interessi⁷⁴. Ebbene, proprio in ragione di tale conformazione, la responsabilità genitoriale, diversamente dalla potestà, deve ritenersi svincolata da limiti temporali, segnatamente da quelli legati alla capacità d'agire, proiettandola in un tempo indefinito, oltre il raggiungimento della soglia temporale della maggiore età, a maggior ragione là dove si è in presenza di una situazione di disabilità grave certificata⁷⁵.

Stando a questa posizione, l'estensione delle norme sull'affidamento dei minori previste in caso di crisi familiare non può considerarsi *di per sé* esclusa: il termine di affidamento è qui inteso nella sua complessità, attenendo alla sfera più ampia della *cura* del figlio, con i suoi molteplici bisogni. Bisogni che, in presenza di una disabilità grave, si esprimono, anzitutto, nella sfera *non patrimoniale*, esigendo la compartecipazione di ambedue i genitori alla realizzazione del suo benessere e al soddisfacimento delle sue esigenze, come si palesano nel caso concreto⁷⁶.

Non si può dire, allora, che la disciplina in tema di affidamento dei minori e quella degli istituti di protezione si escludano vicendevolmente. Il giudice sarà chiamato a indagare la condizione in cui si trova il figlio maggiorenne *nel caso concreto*, ponendosi in posizione di *ascolto* e accogliendo le sue personali esigenze: saranno valutati, al bisogno, i tempi e i modi attraverso i quali assicurare un rapporto equilibrato e

⁷² Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2023, n. 2670, in *Quotidiano giuridico*, 2023, www.altalex.com/quotidiano-giuridico. Cfr., in una prospettiva di più ampio respiro sulla solidarietà intrafamiliare, M.N. BUGETTI, *La solidarietà tra genitori e figli e tra figli e genitori anziani*, in *Famiglia*, 3, 2017, 313 ss.

⁷³ Così, R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, spec. 253 ss.

⁷⁴ Da ultimo, G. MATUCCI, *Articolo 30*, cit., 216.

⁷⁵ R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, 256.

⁷⁶ *Ivi*, 259. Cfr., altresì, M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, VI ed., Milano, 2018, 470. Secondo l'A., il legislatore non si è limitato a enunciare un principio di equiparazione fra figlio maggiorenne con disabilità grave e figlio minore, ma ha inteso, piuttosto, esplicitare il perdurare degli obblighi di cura a carico dei genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio.

continuativo con entrambe le figure genitoriali e, eventualmente, con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ove emerga uno stato di incapacità o di difficoltà a provvedere alla cura dei propri interessi patrimoniali, il giudice procederà, poi, ad avviare il procedimento finalizzato all'attivazione degli istituti di protezione⁷⁷.

Tutto questo, muovendosi, ancora una volta, nell'ottica di promuovere la partecipazione più ampia possibile dell'interessato, sì da individuare soluzioni *effettivamente* funzionali ai suoi interessi, valorizzando al massimo la sua personalità.

6. Da sistema di protezione a sistema di sostegno alle autonomie: una possibile *reductio ad unum* in risposta alla *transizionalità* degli status personali

La riflessione condotta in queste pagine aveva per obiettivo di indagare sull'impatto che il raggiungimento della maggiore età può avere sulla vita dell'individuo: il compimento dei 18 anni segna, dal punto di vista giuridico, il momento in cui il soggetto entra nell'età adulta, assumendo le capacità e le responsabilità che l'ordinamento gli riconosce, ma spesso le condizioni in cui si trova non gli consentono di affrontare questo passaggio con la stabilità necessaria, rischiando magari di compromettere il percorso educativo e di crescita portato avanti fino a quel momento. Così è per il neomaggiorenne che si trovi improvvisamente ad essere privato del sostegno economico dei genitori, quando ancora deve completare la propria formazione o non ha ancora raggiunto una posizione lavorativa tale da assicurargli indipendenza; e così è, a maggior ragione, per quei giovani adulti che hanno intrapreso un percorso evolutivo "accidentato", segnato da situazioni di disagio che sfociano in condotte devianti e, con l'ingresso nel circuito penale, potrebbero pregiudicare per sempre le possibilità di recupero e di piena integrazione sociale o, ancora, per i minori stranieri non accompagnati che, arrivati alla maggiore età, si vedono spogliati all'improvviso delle tutele loro riservate col rischio di gravi interferenze nel percorso educativo e di inserimento sociale avviato. Può dirsi altrettanto per la persona con disabilità, al netto delle questioni che attengono alle tutele di natura squisitamente economico-lavorativa, là dove tale condizione incida sui modi di esercizio di tali capacità e responsabilità, arrivando talvolta a privarlo della consapevolezza e della lucidità necessarie per compiere scelte che davvero siano nel suo stesso interesse. Qual è, dunque, la risposta dell'ordinamento in questi casi in cui la transizione all'età adulta può recare rischi di arresto nel processo evolutivo, se non d'involuzione, per l'interessato?

Non v'è un criterio univoco in base al quale l'ordinamento assicura una protezione speciale, ovvero rafforzata, per i consociati. Vi sono casi in cui l'ordinamento assicura una personalità *anticipata*, come nel

⁷⁷ Così, R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, 260 s. Nessun automatismo, dunque, nemmeno con riguardo al mantenimento: ogni valutazione compiuta in astratto finirebbe col dar luogo a una discriminazione e mortificazione personale (M. ROMANO, Art. 155 *quinquies*, in S. PATTI, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Provvedimenti riguardo ai figli. Artt. 155-155 sexies*, in *Commentario al Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2010, 344). Resta comunque inteso, come osservato dalla Corte d'Appello di Venezia, Sez. III, 1° maggio 2025, n. 1588, in *One legale*, 2025, che l'autoresponsabilità e la ricerca di lavoro a tempo pieno non si possono esigere da un figlio maggiorenne con invalidità certificata che precluda il pieno svolgimento delle attività lavorative. Peraltro, non va tralasciato il fatto che l'incarico affidato all'amministratore di sostegno può estendersi alla cura del beneficiario e, quindi, anche al soddisfacimento dei suoi bisogni non patrimoniali (v., ancora, R. SENIGAGLIA, *op. cit.*, 246, cui si rinvia, altresì, per gli opportuni richiami bibliografici).

caso del concepito, ovvero una «minorità protratta»⁷⁸: in quest'ultimo caso, si assiste al differimento del regime di tutela riservato al minore in favore di chi la maggiore età l'abbia raggiunta, ma, per le condizioni personali, economiche e sociali in cui versa, non sia in grado di affrontare tutte le implicazioni che l'*adulthood* comporta; l'ultrattività del sistema di tutela riconosciuto sulla base del *favor minoris* si estende a chi minore non è più, assicurandogli la protezione di cui necessita per completare il suo percorso educativo e di crescita e avviarlo all'autonomia. Tali misure ben possono essere attivate fin dall'ultimo anno della minore età proprio per non interrompere quella continuità che s'impone a favore del buon proseguimento del percorso intrapreso⁷⁹.

Le situazioni esaminate sono sì diverse fra loro, ma presentano delle affinità, trattandosi di situazioni di particolare vulnerabilità: una vulnerabilità, beninteso, che non è in sé, ma appare spesso occasionata dalla combinazione fra lo stato personale e l'ambiente di vita. L'ordinamento s'impegna, così, ad attivarsi, in attuazione del dovere di solidarietà ex artt. 2 e 3, c. 2, Cost., per contenere i rischi derivanti da questa fase di transizione, non semplicemente prolungando il sistema delle tutele previste durante la minore età, ma accompagnando l'interessato in un processo di *empowerment* che lo porterà ad affrontare l'età adulta in tutta la sua complessità: si passa, così, da un sistema di protezione, che, in alcuni casi, assume una connotazione "assistenziale", ad un sistema di sostegno all'autonomia nelle sue molteplici dimensioni. Tale meccanismo non mette in discussione di per sé, per il solo fatto di essere riconosciuto, le capacità proprie dell'interessato: ciò che ispira tale modello deve potersi muovere nello spettro dell'autonomia *protetta*, ovviando, cioè, a quella rigida dicotomia autonomia/dipendenza che mal s'attaglia alla mutevolezza, e varietà, dei bisogni che interessano l'essere umano nel suo divenire e considerando che si può arrivare a compiere scelte autonome e a condurre una vita autonoma pur con i sostegni messi a disposizione dall'ordinamento. Considerazione, questa, che vale in modo particolare per le persone con disabilità, che potrebbero non arrivare mai ad essere pienamente autonome, se non con i necessari supporti⁸⁰.

L'ordinamento, peraltro, non impone l'automatismo di queste misure: tali forme di tutela sono riconosciute in base a un'attenta valutazione del caso concreto. D'altro canto, perché tale percorso sortisca le attese sperate in termini di accompagnamento all'autonomia, deve essere assicurato il pieno coinvolgimento dell'interessato: occorre, cioè, ritagliare dei percorsi "su misura" dei suoi bisogni, assicurando la massima flessibilità dell'intervento. Per questo profilo, si ritiene, occorre investire su tutte quelle risorse che consentano di favorire il dialogo con la persona, quale che sia la condizione personale in cui si trovi. L'intervento sarà tanto più efficace e rispondente ai suoi bisogni, in una parola, *personalizzato*, quanto più sarà partecipato, ma la partecipazione è spesso ostacolata da fattori molteplici con i quali occorre fare i conti: la "resistenza" e l'ostilità del reo neomaggiorenne; le difficoltà di comunicazione linguistica e culturale con il minore straniero non accompagnato; l'interferenza della disabilità intellettiva e/o psico-sociale con le capacità di comprensione dei contenuti e così via. Tutti fattori, questi, che rappresentano ostacoli difficili da superare se dall'altra parte manca un impegno in termini di ascolto ed accoglienza.

Altro dato comune è, poi, naturalmente l'attenzione alla finalità (ri)educativa dell'intervento e alla sua proiezione "comunitaria": esigenza, questa, che muove dal bisogno di favorire un percorso di pieno inserimento nella vita di relazione.

⁷⁸ Così, C.A. MORO, *op. cit.*, 51.

⁷⁹ *Ivi*, 64 s. L'A., nondimeno, contempla il solo caso della disabilità.

⁸⁰ G. MATUCCI, *op. ult. cit.*

Sia possibile, o meno, operare una *reductio ad unum* di tale condizione è difficile a dirsi, ma certo è che una lettura dell'art. 31, c. 2, Cost. che rimanesse confinata nell'ambito ristretto della minore età, senza potersi estendere alla «gioventù» in senso ampio, considerati, peraltro, gli approdi delle neuroscienze, finirebbe per impedire una transizione graduale, e *armonica*, verso l'età adulta, interferendo con i propositi di accoglienza e di promozione della personalità individuale che hanno animato i percorsi educativo-integrativi già avviati, favorendo battute d'arresto, se non addirittura regressioni.

